

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

VII^a RIUNIONE

SABATO 27 MAGGIO 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente S U A R D O

INDICE

Congedi	Pag. 129
Convalidazione di nuovi senatori	138
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII »	133
MARAVIGLIA, <i>relatore</i>	133
BUFFARINI GUIDI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	136
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (148). — (<i>Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni</i>)	129
RICCI, <i>sottosegretario di Stato per le corporazioni</i>	130
Giuramento di senatori	138

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati accordati i seguenti congedi: Bennicelli per giorni 1; Bodrero per giorni 1; De Riseis per giorni 1; Catalano per giorni 1; Cogliolo per giorni 7; Gasparini Jacopo per giorni 3; Mariotti per giorni 3; Miari de Cumani per giorni 3; Moizo per giorni 1; Quilico per giorni 3; Serpieri per giorni 3; Vicini Marco Arturo per giorni 4.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (N. 148). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII ».

Sono sicuro d'interpretare il sentimento dell'Assemblea nell'inviare al Ministro Lan-

La riunione si inizia alle ore 16.

VALAGUSSA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

tini indisposto l'augurio più fervido del Senato per la sua sollecita guarigione.

RICCI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

RICCI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni (Applausi)* La relazione della Commissione di finanza al Senato, sul bilancio del Ministero delle corporazioni, non ha bisogno, a mio avviso, di essere in maniera particolare illustrata.

La relazione stesa dal camerata senatore Trigona, che raccomanda al Senato l'approvazione del bilancio, non poteva essere più dettagliata ed organica.

Mentre dimostra come nessun settore della vita economica e sociale del Paese sia sfuggito all'azione degli Istituti corporativi, rileva ad uno ad uno gli innumerevoli, difficili e disparati problemi che hanno trovato nell'ambito corporativo la loro felice conclusione.

Io ringrazio moltissimo il camerata Trigona e mi felicito con lui, anche a nome del Ministro Lantini, per la dotta relazione che mi dispensa dal tentare di mettere in evidenza, più di quanto non sia stato fatto dal relatore, il vastissimo e complesso lavoro svolto dagli organi corporativi del Regime.

Naturalmente, con questo, non intendo di esimermi anche dall'obbligo che ho di dare chiarimenti ai quesiti posti ieri, in questa sede, dai senatori Sechi e Bennicelli.

Il senatore Sechi, nel suo discorso di ieri, ha trattato una varietà di argomenti dei quali io non posso, mio malgrado, occuparmi che in parte; cioè di quelli che si riferiscono al mio ufficio.

Il senatore Sechi ha accennato, fra l'altro, ai prezzi del vino negli alberghi e ristoranti.

Si tratta di materia che solo in parte riguarda la competenza del Ministero delle corporazioni.

Si può avvertire, in proposito, che, a differenza degli altri prodotti, non sono stati fissati per il vino limiti di prezzo, e ciò perchè il problema, che da parecchio tempo si presenta per il vino, è piuttosto quello di assicurare al produttore un prezzo più equamente remunerativo, anzichè quello di comprimere i prezzi correnti sul mercato.

I provvedimenti emanati nel 1937 per la viticoltura e per il commercio del vino, e che

ora stanno ricevendo la loro attuazione, vogliono appunto raggiungere il suddetto scopo, sottraendo al mercato una parte della produzione e destinando questa alla distillazione. Del resto, il consumo del vino ha carattere di notevole elasticità e perciò subisce forti contrazioni se il prezzo aumenta al di là dei limiti tollerabili.

Per ciò che riguarda i prezzi delle acque minerali è da notare che essi, dal giugno 1937 ad oggi, non hanno subito alcun aumento.

Circa poi la questione degli elenchi degli appartamenti e locali sfitti, di cui pure ha parlato il senatore Sechi, si può rilevare che il Ministero dell'interno, nella cui competenza rientra questa materia, ha incoraggiato l'attività svolta dalla Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati con la costituzione di appositi « Uffici affitti », ai quali vengono denunciati gli appartamenti e i locali liberi.

Tali uffici si sono dimostrati, per riconoscimento fattone dallo stesso Ministero degli interni, particolarmente atti a compiere utile opera di mediazione, senza fini speculativi, e con vantaggio dei proprietari di case e degli affittuari. Si deve aggiungere poi, che i dati statistici relativi al mercato degli affitti segnano una diminuzione nel numero dei vani disponibili.

Quanto poi all'altra osservazione fatta dal senatore Sechi, che cioè in molti casi viene omessa nel cartello di affitto la indicazione del canone di affitto, è da tener presente che tale omissione non può pregiudicare in alcun modo gli interessi degli inquilini, che sono pienamente tutelati dalle disposizioni di cui all'articolo 13 del Regio decreto-legge del 16 giugno 1938. Essi, infatti, possono, entro un anno dalla fine della locazione, richiedere quanto abbiano corrisposto in più, rispetto al canone di affitto in vigore dal 5 ottobre 1936.

Il senatore Bennicelli ha trattato, con la competenza di vecchio e valentissimo agricoltore, i problemi inerenti al blocco delle fitanze agrarie.

È con vero piacere che io mi accingo a dare alcuni chiarimenti in merito a questo tanto dibattuto problema.

Il Regio decreto 5 ottobre 1936, col quale furono emanate le note disposizioni sulla disci-

plina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti, stabili per 2 anni, e cioè fino al 5 ottobre 1938, il divieto di aumentare i prezzi degli affitti degli immobili urbani dei fondi rustici.

Questo divieto venne prorogato fino al 31 dicembre 1940 col Regio decreto 16 giugno 1938, emanato in seguito a deliberazione del Comitato Corporativo Centrale.

Il provvedimento di cui si tratta rientra nel quadro delle disposizioni che, dopo l'allineamento della lira, sono state emanate per evitare i perturbamenti del mercato e l'inasprimento del costo della vita.

Nei riguardi degli affitti dei fondi rustici, l'attuazione del provvedimento ha dato luogo ad alcune difficoltà, che sono state risolte dalla legge recentemente approvata dalle Assemblee legislative, ed attualmente in corso di pubblicazione. Era sorta cioè contestazione circa il trattamento da fare agli affitti stipulati in denaro, con riferimento al prezzo di determinate quantità e qualità di prodotti agricoli.

Si trattava di decidere se, per tali affitti, dovesse rimaner ferma, come per i contratti in natura, la quantità e la qualità dei prodotti agricoli ai quali i contratti fanno riferimento, o se, invece, dovesse rimaner bloccata, e quindi non suscettibile di aumento, la somma di denaro effettivamente pagata dall'affittuario dall'ottobre 1936.

L'esame della importante questione, che è stato fatto col concorso dei rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, ha condotto a riconoscere che i contratti con riferimento a generi sono molto affini per il loro carattere e i loro effetti, ai contratti in natura, e si è deciso, perciò, che debba valere per essi *la regola in base alla quale l'affittuario è tenuto a corrispondere l'equivalente in denaro della stessa quantità e qualità di prodotti, previsti dal contratto vigente dal 1936, anche se i prezzi di tali prodotti dal 1936 in poi hanno subito variazioni.*

Con questa soluzione è stata notevolmente attenuata la rigidità del blocco degli affitti, in quanto si è permesso al proprietario di partecipare — come era nei fini del contratto — ai risultati della azienda agricola, e cioè di beneficiare, entro giusti limiti, degli aumenti verificatisi nei prezzi dei prodotti agricoli. È da notare, peraltro, che la soluzione stessa non si è

avuta senza un certo contrasto con le rappresentanze degli affittuari, contrasto che è stato composto, come vuole l'ordinamento sindacale, nel seno della Confederazione degli agricoltori.

Il senatore Bennicelli ha chiesto che il vincolo degli affitti dei fondi rustici venga a scadere con la prossima annata agraria.

La richiesta coincide, in sostanza, con il voto espresso dalla Commissione legislativa della agricoltura, che ha esaminato il disegno di legge di cui si è fatto cenno, nel senso che il blocco degli affitti in denaro cessi nel 1940, al termine dell'anno agrario.

Come può comprendersi, il problema della proroga o meno delle disposizioni di blocco di prezzi degli affitti e dei servizi presenta carattere di particolare delicatezza e complessità. Il Ministero delle corporazioni non mancherà di esaminarlo con tutta l'attenzione necessaria, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, e di presentare le proposte del caso al Comitato corporativo centrale e poi alle Assemblee legislative.

In tale circostanza saranno naturalmente tenuti nel massimo conto i voti così autorevolmente espressi in questa sede.

Poichè, come si è detto, la disciplina dei prezzi degli affitti rientra nel quadro dei provvedimenti che sono stati emanati, a suo tempo, per frenare l'aumento del costo della vita, è evidente che la questione proposta debba essere considerata in rapporto alle decisioni che saranno prese per gli affitti degli immobili urbani, dei servizi di fornitura di acqua, gas e di energia elettrica, ed in relazione alla situazione della economia generale e alle sue possibilità.

Per quel che riguarda la semplificazione del sistema di riscossione dei contributi degli agricoltori, si può assicurare il senatore Bennicelli che sono in corso di studio provvedimenti che tendono a questo scopo. Prima di concludere, e poichè sono in argomento, voglio dichiarare al Senato che dal Ministero delle corporazioni, per la parte di sua competenza, nulla si trascura per assecondare l'incremento produttivo ed economico del settore agricolo. Se è vero che l'industria, questa regina del mondo moderno, è capace di centuplicare le forze dell'uomo e le ricchezze sociali, è altrettanto vero che l'agricoltura occupa il primo posto nella gerarchia dei bisogni di un popolo.

Infatti, il lavoro svolto dalle Corporazioni a ciclo agricolo industriale e commerciale è stato assai proficuo. E mi sia consentito di ricordare che la Corporazione dei cereali, fin dalla sua prima sessione, si preoccupò della disciplina del mercato granario e additò, come mezzo più idoneo per assicurare tale disciplina, la politica degli ammassi collettivi dei prodotti di più largo consumo.

La stessa Corporazione ha avuto occasione di occuparsi, non poche volte, dei problemi interessanti l'autarchia nel settore cerealicolo.

La Corporazione dei prodotti tessili orientò fin dai suoi primi lavori la produzione ed il consumo verso la massima utilizzazione delle fibre nazionali e la progressiva sostituzione di esse a quelle di origine straniera.

Particolare attenzione fu dedicata allo sviluppo della cotonicoltura nazionale, alla produzione delle fibre artificiali di origine animale, agli ammassi canapa e al diverso impiego ed utilizzazione di questa fibra.

La Corporazione vitivinicola ha approfondito il problema della disciplina della produzione vinicola e della viticoltura, dello sviluppo di enopoli e di cantine cooperative.

Nella legge 10 giugno 1937, i voti della Corporazione stessa hanno trovato la loro auspicata soluzione. Una norma corporativa, in corso di pubblicazione, approva tre schemi di contratto-tipo riguardanti i rapporti economici tra le categorie agricole, industriali e commerciali per la compra-vendita di uve, mosti e vini.

Fu, a suo tempo, la Corporazione olearia che formulò proposte e voti per l'incremento della produzione della olivicoltura nazionale e sulla classificazione degli olii di oliva, voti che, in due decreti-legge, dal Ministero della agricoltura ebbero accoglimento ed attuazione.

Anche la Corporazione ortoflorofrutticola non mancò di svolgere, tra l'altro, la sua azione in favore della produzione agrumaria e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto. Anche qui appositi provvedimenti legislativi accolsero i voti della Corporazione.

Nel settore della zootecnia la Corporazione ebbe, più e più volte, ad esaminare ed approfondire lo studio di questo importante settore dell'economia nazionale, rilevando, in varie occasioni, l'opportunità e l'urgenza di risol-

vere in senso autarchico il problema zootecnico. Questo problema, come è noto, per ragioni valutarie ed anche per esigenze di natura militare meritava di essere affrontato.

Sin dal marzo 1937, con Regio decreto-legge, furono realizzate le proposte della Corporazione in merito all'incremento e miglioramento della produzione foraggera.

In questi ultimi tempi, per iniziativa del Ministero delle corporazioni, si è costituita la S. A. I. B., società che disciplina la importazione del bestiame, evitando così di turbare il mercato nazionale con importazioni eccessive, disordinate o intempestive e quindi dannose per gli allevatori.

Debbo, inoltre, dichiarare che anche i provvedimenti sollecitati dalla stessa Corporazione sulla disciplina dei mercati del bestiame e sulla riorganizzazione dei pubblici mattatoi, per quello che è di competenza del Ministero, saranno sollecitamente definiti.

Anche in fatto di prezzi, nei riguardi della agricoltura, la politica del Ministero fu sempre intesa a riconoscere le eque richieste degli agricoltori, così come fu energica nel disciplinare i prezzi delle materie prime destinate alla produzione.

Dall'agosto del 1937 i prezzi dei concimi chimici sono invariati, il prezzo del solfato di rame, per la corrente campagna, è stato ribassato di lire 12,50 il quintale; il prezzo dello zolfo è stato mantenuto inalterato dal novembre 1938, nafta e petrolio destinate alla agricoltura hanno avuto prezzi speciali.

Il prezzo dei mangimi (cruscami, sottoprodotti della lavorazione del riso, panelli, polpe ecc.) è stato regolato con precise norme intese a reprimere speculazioni in conseguenza della mancanza dei foraggi.

Come si vede, il Ministero delle corporazioni, sempre per la parte di sua competenza, non poco ha fatto e, naturalmente, continuerà a fare anche in questo settore.

L'agricoltura è il primo elemento della prosperità del Paese e, con le attenzioni ed i mezzi che la legge Mussolini ha prodigato e prodiga, gli agricoltori italiani renderanno sempre più viva questa sorgente di infiniti beni. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione gene-

rale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, allegato al presente stato di previsione.

Il disegno di legge si intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII** » (N. 153). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ».

Prego il senatore segretario Valagussa di darne lettura.

VALAGUSSA, *segretario*, legge lo stampato N. 153.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Maragliano. Essendo assente dall'aula, si intende che abbia rinunciato.

MARAVIGLIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

MARAVIGLIA, *relatore*. Camerati Senatori, non deve sorprendervi se in questa discussione in cui nessuno ha chiesto di parlare, domandi la parola e prenda la parola proprio l'unico che ha già parlato. Sono cose che possono capitare.

Ho chiesto di parlare non già per chiosare o riassumere e tanto meno sviluppare la relazione della Commissione, ma soltanto per fare una semplice dichiarazione, possibilmente breve in ordine ai concetti informativi della relazione stessa. Ciò mi è parso tanto più opportuno in quanto che nella relazione noi abbiamo sostenuto che col Fascismo sono mutati non solo i sistemi ed i metodi della politica interna ma è mutato l'oggetto stesso della politica e ci siamo sforzati di individuare e precisare appunto codesto oggetto nella sua natura e nelle sue caratteristiche.

Superfluo dire che quando parliamo di politica interna usiamo questo termine non in modo generico, poichè in tal senso la politica interna comprenderebbe tutta l'attività di Governo, escluso solo quanto si riferisce ai rapporti internazionali, ma parliamo della politica interna in senso specifico e tecnico; cioè della politica interna compresa nel settore cui presiede il Ministro dell'interno.

Credo altresì utile, anche per ragioni di buon gusto, dire che, quando facciamo dei confronti fra il vecchio e il nuovo, questi confronti non si fanno per uno scopo grossolanamente apologetico del nuovo o di preconcetta denigrazione del vecchio, ma si fanno per ragioni di metodo, perchè talora questo è il solo sistema per poter far risaltare con maggiore evidenza la natura e il carattere del nuovo. Se noi volessimo riassumere in una formula comprensiva la differenza fra la vecchia e la nuova politica interna, potremmo dire che prima si faceva una politica di partito o di partiti (peggio quando si faceva al plurale, perchè allora voleva dire che era sempre una politica di compromesso), oggi invece si fa una politica di Regime. In che cosa consiste la differenza? Essa consiste nel fatto che la politica di partito aveva per presupposto, trovava il suo fondamento in una realtà totalmente diversa da quella che è sorta col Fascismo e che il Fascismo stesso ha contribuito a creare con le sue istituzioni costituzionali ed,

in genere, con tutte le nuove forme di ordinamenti da esso instaurati.

La realtà politica precedente era caratterizzata soprattutto da due fatti: da una molteplicità di partiti politici (divisi per principi ideali o ideologici e per programmi politici) e dall'uguaglianza costituzionale di questi partiti, in quanto tutti, sia che fossero partiti nazionali sia che fossero partiti antinazionali, avevano costituzionalmente assicurata la possibilità di poter impossessarsi del Governo dello Stato e, non dico sfruttarlo, ma utilizzarlo a proprio vantaggio. Questo il sistema che era non solo nelle leggi, ma anche e soprattutto nel costume e nella mentalità di allora. Quale era il compito della politica interna e del Ministro dell'interno di fronte ad una simile realtà? Era soprattutto quello di cercare di valorizzare e potenziare, attraverso gli organi di Governo, il proprio partito, perchè solo per questa via si poteva restare al potere. Quindi politica elettoraleistica, che sopraffaceva e sopravanzava tutte le altre forme di attività del Governo e che, in un certo senso, costituiva il denominatore comune di tutta la vita del Governo stesso.

La realtà politica nuova è totalmente diversa: essa è caratterizzata dalla soppressione dei partiti, ma questa soppressione dei partiti, prima di diventare un fatto istituzionale, era già diventata, in grazia al Fascismo, un fatto storico. In altri termini i partiti non sono stati soppressi in Italia da una legge. La legge Rocco, sulle associazioni, pone senza dubbio un limite insormontabile ad ogni attività di parte, ma quando essa venne i partiti erano già stati superati dalla evoluzione stessa della vita italiana, ed erano già del tutto scomparsi quando questa entrò definitivamente nella fase fascista.

In questa nuova realtà storica il compito della politica interna diventa un altro. Esso può riassumersi appunto in quella formula che la Commissione ha adottato nella sua relazione: compito della politica interna è quello di mantenere in piena efficienza lo spirito fascista della Nazione; quello quindi di interessare e cointeressare il popolo ai grandi fini storici che il Duce, guida della rivoluzione, interprete supremo degli interessi e dei destini della Patria italiana, persegue. La politica

fascista interna va anche oltre: tende a inquadrare politicamente il popolo, attraverso le organizzazioni del Partito, nel Regime, così come il popolo, attraverso le organizzazioni sindacali e corporative, è inquadrato nello Stato anche economicamente; mira cioè a conservare la unificazione politica del popolo e a mantenere in esso viva la coscienza dei fini nazionali.

Questa politica del Regime è evidente che non può essere realizzata soltanto dal Ministero dell'interno, ma è proprio al Ministero dell'interno che spetta la direzione di questo compito politicamente formativo della vita nazionale. Spetta al Ministero dell'interno in quanto è a questo Ministero che fanno capo gli organi che esercitano la potestà di governo, che tiene, cioè le leve di ciò che si diceva una volta « potere esecutivo ». Ma naturalmente la sua opera trova un ausilio, un sussidio e un'integrazione nell'azione del Partito, che nella relazione è definito il sensorio politico del Regime. Solo così si può raggiungere lo scopo di cui abbiamo parlato.

È naturale che questa concezione per così dire istituzionale della politica interna si rifletta su tutte le attività specifiche dello stesso Ministero dell'interno. Quindi oggi la sua attività di polizia o di ordine è impostata in modo diverso che per il passato. L'ordine fascista non è più il semplice ordine pubblico: è ordine morale, ordine sociale e ordine politico.

Quest'ordine naturalmente non può essere realizzato con i semplici mezzi di polizia, ma deve e può essere realizzato in forme diverse con fattori di ordine anche superiore, spirituali e morali. È interessante che la politica ecclesiastica, che prima faceva capo al Ministero di grazia e giustizia, in quanto i rapporti tra lo Stato e la Chiesa erano concepiti come semplici rapporti giuridici, sia passata invece alla dipendenza del Ministero dell'interno. Ciò significa che la politica religiosa è considerata come un fattore di ordine in quanto i valori religiosi sono coefficienti ed elementi costitutivi dell'ordine fondamentale, inteso come ordine spirituale e morale prima che come ordine politico e come ordine pubblico.

E si riflette perfino sulla politica sanitaria. Oggi questa politica non è tanto concepita come un'attività puramente negativa, cioè in

un senso puramente difensivo dalle malattie più o meno infettive, ma è concepita in un senso efficacemente ricostruttivo, è concepita come attività diretta a creare nuove condizioni di vita per il popolo italiano.

Tale politica, quindi, se mira a combattere soprattutto alcune forme tipiche di malattie, che insidiano la vigoria fisica del popolo, è altresì diretta a proteggere l'infanzia e la maternità, ricollegandosi così con altre attività e con altri compiti del Governo.

Lo stesso per quanto riguarda la politica assistenziale, la quale risente anche essa di questa nuova concezione fondamentale, di questo nuovo modo di concepire i fini della politica interna da parte del Governo.

La politica assistenziale infatti non ha più quel carattere di pura beneficenza e di carità pubblica che prima aveva, ma è diventata vera e propria assistenza sociale che trova il suo fondamento su quel senso di solidarietà nazionale che il Regime ha suscitato e viene sempre più potenziando negli italiani.

Ma dove soprattutto questa tendenza nuova, questa forma nuova di concepire unitariamente tutta la vita interna del Paese si afferma, è nella politica demografica e nella politica della razza che il regime ha intrapreso. Politica della demografia, politica della razza; sono queste le due forme di attività caratteristiche di politica interna del Regime Fascista, che sono prese maggiormente di mira dagli avversari del Fascismo, che forse non esistono più che all'estero.

La politica demografica è stata combattuta come una politica per così dire superflua, inutile, non già per i fini che vuole raggiungere, perchè nessuno seriamente ha mai contestato la verità affermata dal Duce che il numero è elemento di potenza, ma si è detto che il settore demografico è un settore trattato all'imperio del legislatore, che cioè il fattore demografico è un fattore governato dalla natura sul quale nulla può la volontà degli uomini e nulla quindi il comando della legge.

Or bene, come già abbiamo notato nella relazione, il fattore demografico, oltre che un fenomeno biologico, è anche un fenomeno sociale, ed in quanto tale esso può essere oggetto di considerazione da parte del legislatore e merita di essere vigilato e controllato dall'autorità di governo.

Politica della razza. Se la politica demografica è stata combattuta non già nel suo oggetto, ma nella asserita impotenza del legislatore di fare qualcosa in questo settore; la politica della razza è stata invece combattuta nel suo stesso oggetto, cioè si è negato il concetto di razza.

Nella relazione si è invece sostenuto il concetto opposto, ossia che la razza non solo esiste nella realtà, oggettivamente, che essa cioè costituisce il substrato biologico della vita nazionale, ma che è diventata un fattore costitutivo della stessa coscienza nazionale, in quanto essa è assunta come un valore politico.

Si potrà discutere finchè si vuole sulla identità perfetta della razza italiana nei millenni; vale a dire se i caratteri originari delle primitive popolazioni italiche, che si fissarono sul suolo della penisola, fossero state conservate intatte al cento per cento nel corso dei millenni, oppure abbiano subito delle modificazioni per l'infusione di sangue nuovo o per assorbimento di elementi di razze affini; ma è certo che la razza italiana oggi costituisce una unità biologica e una unità etnica compatta e in quanto tale essa rappresenta il sostrato stesso della nostra vita e della nostra coscienza nazionale.

Coloro che mettono in dubbio l'unità della razza, coloro che negano cioè il concetto di razza, dicono che un popolo, una Nazione come espressione politica di vita attuale e unità di coscienza, non è altro che il prodotto di cause semplicemente ambientali, cioè è la storia che fa il popolo. Senza dubbio è la storia che fa il popolo in quanto è attraverso la storia che un popolo riconosce se stesso e prende coscienza di se stesso, ma è appunto la storia stessa che è condizionata dalla razza; chi riduce la storia ad un prodotto esclusivo di cause ambientali, viene a dare alla storia stessa un concetto puramente casualistico; afferma cioè che il caso è il solo signore della storia.

Ora noi diciamo invece che nella vita di un popolo, in questo fenomeno sociale che è l'esistenza d'un popolo consapevole della sua storia e che fa la sua storia, esiste qualche cosa di immanente e di continuo che è rappresentato precisamente dalla continuità del sangue. Così concepita la razza, è naturale che

sorga il principio e la necessità di mantenere immune la razza da ibridismi etnici. Quindi la giustificazione della politica razziale, intrapresa dal Fascismo, trova una sua ragione di essere nel concetto stesso politico di razza.

Su questo come sopra tutti gli altri settori di cui abbiamo fatto un rapido cenno, il Fascismo ha acquistato una chiara coscienza dei propri fini, e a questa coerenza di coscienza si deve se esso ha fatto di tutto il popolo italiano un solo fascio. Questo è l'ideale nel quale noi dobbiamo perseverare. Coloro che si mostrano insofferenti di questa nuova disciplina e di queste nuove forme di attività politica e, nella loro sonnolenza, si lamentano delle troppe parate e delle troppe adunate che il Partito promuove per mantenere vivo nell'animo del popolo lo spirito fascista, dimenticano che il primo dovere del Governo e del Partito è appunto di mantenere lo spirito popolare in piena efficienza di fronte ai grandi compiti storici in cui l'Italia è impegnata.

Una grande politica estera deve avere come corrispettivo una profonda disciplina e un grande fervore nella vita interna del paese, deve avere le sue radici in uno stato d'animo popolare di alta tensione nazionale.

Bisogna riconoscere che l'Amministrazione dell'interno è stata un'amministrazione esemplare tanto dal punto di vista politico, quanto da quello finanziario. Si deve infatti riconoscere che grandi progressi siano stati realizzati con una somma di mezzi relativamente modesta.

Se esaminiamo il bilancio del Ministero dell'interno troviamo che, mentre vi è stata una spesa di lire 823.000.000 nell'esercizio 1930-31, vi è stata invece una spesa di lire 847.000.000 nel presente esercizio, quindi un aumento di 23.000.000; questa differenza di spesa si riduce solamente a lire 23.000.000 apparentemente, in quanto di fatto la differenza, come è stato ben chiarito nella relazione, si è risolta non in una maggiore spesa, ma in una minor spesa di lire 60.000.000, perchè le differenze sono state causate da variazioni intervenute nella situazione di remunerazione ma se si considera che il bilancio è stato nel corso di un decennio incrementato da trasporti di spese da altri Ministeri al Ministero dell'interno, come ad esempio, 11.000.000 per le

spese che prima gravavano sul bilancio della giustizia per gli affari di culto, e se si tien conto dell'aumento di circa 80.000.000 per quanto riguarda il contributo all'Opera Maternità ed Infanzia e le spese nuove per i sussidi per la demografia, il bilancio dell'attuale esercizio 1939-40, presenta, nonchè un aumento una diminuzione di spesa di circa 60.000.000 rispetto a quello del 1930-31.

Altro risultato veramente utile e confortante da segnalare è il diverso rapporto delle spese destinate al personale e delle spese destinate ai servizi, rispetto al totale della spesa in questi esercizi che vanno dal 1931 al 1939-1940, cioè in quest'ultimo decennio. Mentre al principio del decennio avevamo il rapporto del 57 per cento per il personale e il 43 per cento per i servizi sul totale della spesa, oggi con l'attuale stato di previsione si ha il rapporto del 49 per cento della spesa per il personale e del 51 per cento per i servizi. Vale a dire che le somme da erogare per i servizi sono aumentate rispetto a quelle destinate al personale e rappresentano una percentuale superiore alla metà della spesa totale.

Quindi noi concludiamo dicendo che l'Amministrazione dell'interno si può dire gestione perfetta sotto tutti gli aspetti.

Di questi risultati noi dobbiamo prendere atto con la massima soddisfazione, esprimendo al Duce, Ministro dell'interno, e al Sottosegretario, perfetto realizzatore delle sue direttive, tutta la nostra ammirazione e tutta la nostra gratitudine. (*Applausi*).

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Riferendomi a quanto ho detto alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, mi limito a ringraziare vivamente e profondamente il camerata Maraviglia per la sua relazione scritta ed anche per la sua relazione verbale. Dichiaro a nome del Governo che non ho niente da aggiungere a quanto egli ha così brillantemente scritto e altrettanto brillantemente detto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della provincia stessa, autorizzata col Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata, successivamente, fino a tutto il 1938, è ulteriormente prorogata, nella misura di lire 1.000.000, a tutto l'anno 1939.

Art. 3.

È stabilito in lire 108.000.000, per l'esercizio finanziario 1939-40, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 7, n. 1, del Testo Unico approvato col Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità

generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 5.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1939-40, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939, al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939, al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2, della presente legge.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti ex-economali di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939, al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei Patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3, della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.

Il disegno di legge s'intende approvato.

**Annuncio di convalidazione
di nomine a senatore.**

PRESIDENTE. Annuncio che la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori mi ha comunicato che nella sua riunione del 26 maggio 1939-XVII ha convalidato la nomina a Senatori del Regno dei Signori:

Cagnetta Michele, per la Cat. VIII e XV.
Fagiolari Giuseppe, per la Cat. VIII e XV.

Carapelle Aristide, per la Cat. III, VIII e XV.

Di Martino Gerardo, per la Cat. XV.

Minale Marcello, per la Cat. XV.

Coffari Iginio, per la Cat. XV e XVII.

Quarta Conte Francesco, per la Cat. VIII e XII.

Trivelli Luigi, per la Cat. VIII e XII.

Vicario Edoardo, per la Cat. VIII e XII.

Sirovich Ugo, per la Cat. VIII e XII.

Fioretti Attico Ugo, per la Cat. XII.

Mancini Bruto, per la Cat. XII.

Giaquinto Adolfo, per la Cat. IX e XIII.

Messa Giancarlo, per la Cat. IX.

Petrone avv. Michele Arcangelo, per la Cat. VIII e XII.

Di Lella avv. Luigi, per la Cat. IX.

Loffredo avv. Rodolfo, per la Cat. XIII.

Galli avv. Bindo, per la Cat. IX.

Samperi avv. Pasquale Salvatore, per la Cat. VIII e XII.

Del Vasto avv. Niccodemo, per la Cat. IX.

Delle Donne avv. Michele, per la Cat. IX.

Ronga avv. Giulio, per la Cat. IX.

Cosentino avv. Gaetano, per la Cat. VIII e XII.

Li dichiaro ammessi a prestare giuramento e porgo loro il cordiale benvenuto del Senato.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori questori ad introdurre nell'aula, per la prestazione del giuramento i senatori convalidati, nell'ordine di convalidazione, coi rispettivi padrini.

Accompagnato dai senatori Salvatore Gatti e Mormino il sig. Fagiolari Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Fagiolari Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Berio e Salvatore Gatti il sig. Carapelle Aristide è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Carapelle Aristide del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ciano e Santi Romano il sig. Minale Marcello è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Minale Marcello del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Santi Romano e Crispo Moncada il sig. Coffari Iginio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Coffari Iginio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Pujia e Gasperini Gino il sig. Quarta Francesco è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Quarta Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gentile e Gasperini Gino il sig. Trivelli Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Trivelli Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gasperini Gino e Mazzoccolo il sig. Vicario Edoardo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Vicario Edoardo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gasperini Gino e Mazzoccolo il sig. Mancini Bruto è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Mancini Bruto del prestato giuramento, lo pro-

clamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Santi Romano e Padiglione il sig. Giaquinto Adolfo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Giaquinto Adolfo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Scavonetti il sig. Messa Giancarlo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Messa Giancarlo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Petrone Silvio e Padiglione il sig. Petrone Michele Arcangelo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Petrone Michele Arcangelo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Nucci e Padiglione il sig. Di Lella Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Di Lella Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Barcellona e Padiglione il sig. Galli Bindo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Galli Bindo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Mordini il sig. Samperi Pasquale è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Samperi Pasquale del prestato giuramento, lo

LEGISLATURA XXX — 1ª DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 27 MAGGIO 1939-XVII

proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Pujia e D'Amelio il sig. Del Vasto Nicodemo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Del Vasto Nicodemo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi e D'Amelio il sig. Delle Donne Michele è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Delle Donne Michele del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Pujia e D'Amelio il sig. Ronga Giulio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Ronga Giulio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Gabba il sig. Cosentino Gaetano è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Cosentino Gaetano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Lunedì 29 maggio alle ore 16 riunione pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (160). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (157). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (151). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940 - Anno XVIII (150). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (161). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII (175). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (186). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (187). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (188). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33 (189). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34 (190). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 (191). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34 (192). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1932-33 (193). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1933-34 (194). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1932-33 (195). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1933-34 (196). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (158). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*);

Conversione in legge con approvazione

complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste (159). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

La riunione è sciolta (ore 17,15).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti